


COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 12 del 23/04/2024

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL PERIODO REGOLATORIO 2024-2025

L'anno **2024**, addì **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore **20:00**, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Paolo Erba il Consiglio Comunale.

All' Appello risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
SIGALA MARCO	Consigliere	X	
FERITI SIMONE	Consigliere		X
MENOLFI ILENIA	Consigliere	X	
PEZZONI DARIO	Consigliere	X	
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere	X	
SERINI ALESSIA	Consigliere	X	
CAPITANIO ELISA	Consigliere	X	

Presenti : 8 Assenti: 1

Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Carmen Modafferi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL PERIODO REGOLATORIO 2024-2025

Il Sindaco cede la parola al vicesindaco Marco Sigala il quale spiega che ARERA dà la possibilità di rivedere il piano economico finanziario. Si tratta di un aggiornamento al costo complessivo della gestione e smaltimento rifiuti. Quest'anno il costo diminuisce per circa 6.000,00 euro. Prosegue spiegando che i cittadini vedranno quindi una diminuzione della bolletta per circa il 2% sia per il 2024 che per il 2025. Il Sindaco pone in votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sotto riportata

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai competenti Responsabili;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di approvare la proposta di seguito riportata

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di rendere immediatamente operativa la disposizione

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Proposta di Consiglio N. 11 avente ad oggetto:

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL PERIODO REGOLATORIO 2024-2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR)*.
- n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57/2020/R/RIF del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2/2020/R/RIF del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 e n. 68/2022/R/rif del 22 febbraio 2022 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 avente ad oggetto l'aggiornamento biennale dell'MTR2 per il periodo 2024-2025;
- n. 465/2023/R/RIF del 10/10/2023 di conferma delle misure per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, del 24 luglio 2023 n. 7196;
- n. 487/2023/R/RIF del 24/10/2023 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (aggiornamento MTR-2).

Preso atto della Determinazione dell'ARERA n. 15/2002/R/rif del 18 gennaio 2022 di adozione della regolazione della qualità del servizio dei gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del Servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente

territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Dato atto che nel caso del Comune di Malegno l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto il D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15 che prevede in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che a decorrere dal 2022 i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (X_a), necessario alla valorizzazione del parametro ρ_a per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del Piano Economico Finanziario 2024-2025, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025, predisposto ai sensi delle citate deliberazioni dell'ARERA 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite

direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti e svolte direttamente dal Comune;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Malegno con propria determinazione n. 8FIN del 15/04/2023;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è pari a:

Anno	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
2024	€ 96.760,00	€ 128.460,00	€ 225.220,00
2025	€ 95.748,00	€ 132.886,00	€ 228.634,00

Dato atto che lo stesso rispetta il limite della crescita così come disciplinato dal MTR e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa e variabile della tariffa sono i seguenti:

Anno	Parte Fissa	Parte Variabile	Totale
2024	€ 97.760,00	€ 128.460,00	€ 225.220,00
2025	€ 95.748,00	€ 132.886,00	€ 228.634,00

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare l'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2024-2025 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
- 3) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

QUINDI

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
Paolo Erba

Il Segretario Comunale
Avv. Carmen Modafferi

Firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

	2024			2025		
	Comune di Malegno			Comune di Malegno		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	18.366	-	18.366	18.234	-	18.234
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	43.430	-	43.430	42.455	-	42.455
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	72.459	-	72.459	71.857	-	71.857
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	908	-	908	978	-	978
Fattore di Sharing b	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	363	-	363	293	-	293
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	36.546	-	36.546	33.379	-	33.379
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,44	0,44	0,44	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	16.080	-	16.080	11.015	-	11.015
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	10.650	10.650	-	11.649	11.649
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	117.811	10.650	128.460	121.237	11.649	132.886
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	18.708	18.708	-	17.903	17.903
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	440	20.746	21.186	356	19.853	20.209
Costi generali di gestione CGG	25.856	1.527	27.383	26.622	1.461	28.083
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	802	-	802	775	-	775
Costi comuni CC	27.098	22.273	49.370	27.753	21.313	49.067
Ammortamenti Amm	11.092	-	11.092	11.216	-	11.216
Accantonamenti Acc	-	10.104	10.104	-	9.669	9.669
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	10.104	10.104	-	9.669	9.669
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	5.181	622	5.803	5.323	646	5.969
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	16.273	10.726	26.999	16.539	10.315	26.854
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{tot TF}	- 4.004	- 135	- 4.139	- 4.019	- 131	- 4.150
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	5.822	5.822	-	6.074	6.074
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	39.366	57.394	96.760	40.274	55.474	95.748
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	157.177	68.043	225.220	161.511	67.123	228.634
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	157.177	68.043	225.220	161.511	67.123	228.634
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			85%			84%

$q_{\alpha-2}$ ton			690,14			684,89
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			32,18			34,21
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,44			27,49
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,08			-0,08
Totale γ			-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita						
rpi_{α}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{α}			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_{α}			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{α}			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_{α}			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,50%			9,50%
$(1 + \rho)$			1,0950			1,0950
ΣT_{α}			225.220			228.634
$\Sigma TV_{\alpha-1}$			146.397			128.460
$\Sigma TF_{\alpha-1}$			87.877			96.760
$\Sigma T_{\alpha-1}$			234.274			225.220
$\Sigma T_{\alpha} / \Sigma T_{\alpha-1}$			0,9614			1,0152
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			225.220			228.634
delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)	117.811	10.650	128.460	121.237	11.649	132.886
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)	39.366	57.394	96.760	40.274	55.474	95.748
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$)	157.177	68.043	225.220	161.511	67.123	228.634
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.718			1.718
ΣTV_{α} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			128.460			132.886
ΣTF_{α} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			95.042			94.030
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			223.503			226.917
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,93			0,93
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_si}$			36.546			
$CRD^{agg}_{sc_si}$			46.468			
H di partenza			78,6%			
Classe di partenza H			B			
Obiettivi			79,6%			80,6%
Classe obiettivo			B			A



COMUNE DI MALEGNO
Provincia di Brescia



*Unione degli Antichi Borghi
di Vallecarnonica*

**Relazione di accompagnamento al
Piano Economico Finanziario rifiuti
2024 - 2025**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Malegno

Indice della relazione

1	Premessa	3
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	3
1.5	Altri elementi da segnalare	4
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	4
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	4
4	Attività di validazione	4
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC).....	4
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	4
5.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	5
5.1.2	Coefficienti QLa (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PGa (variazioni di perimetro gestionale)	6
5.1.3	Coefficiente C116a	6
5.1.4	Coefficiente CRI	7
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	7
5.2.1	Componente previsionale CO116	7
5.2.2	Componente previsionale CQ	7
5.2.3	Componente previsionale COI	7
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	7
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	7
5.4.1	Determinazione del fattore <i>b</i>	8
5.4.2	Determinazione del fattore <i>ω</i>	8
5.5	Conguagli	8
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	9
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	9
5.8	Rimodulazione dei conguagli	9
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	9
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.11	Ulteriori detrazioni	10
5.12	Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	10
6	Allegati	11

1 Premessa

La presente relazione viene predisposta, secondo lo schema tipo della relazione di accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione del 3 novembre 2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 1/DTAC/2023 (Allegato 2 - "Schema tipo della Relazione di Accompagnamento"), al fine di consentire al Comune di Malegno, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (di seguito: PEF) illustrando sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica richiesta da ARERA e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Non essendo stato introdotto in Regione Lombardia l'Ambito Ottimale dei rifiuti, il Comune di Malegno svolge l'attività di Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC).

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il Comune di Malegno per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani ha un contratto di affidamento in house providing con la società Valle Camonica Servizi S.r.l. (gestore)

Il Comune svolge direttamente con risorse proprie il servizio di gestione della Tari tributo puntuale e dei rapporti con l'utenza, nonché cura l'attività di spazzamento e lavaggio strade di cui cura direttamente il coordinamento e la programmazione, mentre affida a prestatori d'opera esterni minori, le operazioni legate allo spazzamento strade e pulizia dei cestini.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Di seguito gli impianti di conferimento dei rifiuti del comune di Malegno:

CODICE CER	IMPIANTO DI SMALTIMENTO	
200301	A2A TERMOUTILIZZATORE DI BRESCIA	INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA
200108	MONTELLO	DIGESTIONE ANAEROBICA
200201	MONTELLO	DIGESTIONE ANAEROBICA

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Alla presente relazione vengono allegati:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, compilato dal Gestore per quanto di sua competenza e completato dall'Ente scrivente;
- i capitoli 2 e 3 redatti dai gestori, secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023;
- le dichiarazioni di veridicità, predisposte sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 e 4 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dai legali rappresentanti dei Gestori, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte messa a disposizione dal gestore Valle Camonica Servizi, mentre i dati relativi ai bilanci comunali sono reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale.

1.5 Altri elementi da segnalare

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

Con riferimento alla descrizione dei servizi forniti dal Gestore Valle Camonica Servizi Srl e Comune di Malegno e alle modalità di predisposizione del PEF *Grezzo* 2022-2025 si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento allegate alla presente relazione.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Con riferimento ai dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario e a tutte le informazioni richieste dal paragrafo 3 dello schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione 6 novembre 2023, n.1/DTAC/2023 di ARERA si rimanda alla Relazione di Accompagnamento redatta dal Gestore Valle Camonica Servizi S.r.l e dal Comune di Malegno e al PEF 2022-2025 compilato dal Gestore stesso per quanto di sua competenza allegato alla presente relazione.

4 Attività di validazione

Il Piano Economico Finanziario è stato oggetto di verifica da parte di una società di consulenza esterna e indipendente che ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica dei documenti prodotti dai gestori, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti e provvedendo a descrivere i controlli effettuati e le relative risultanze in una relazione di validazione.

Il Comune di Malegno ha provveduto a far propria tale relazione e redigere un'ulteriore relazione di validazione affidando il compito all'Area Economico Finanziaria dell'Ente nella persona del responsabile. Si rinvia pertanto alle relazioni di validazione allegate per la descrizione delle verifiche effettuate.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR-2 il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in $(1 + \rho_a)$.

Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 2,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore massimo pari a 4%, nei limiti della tabella di cui al comma 4.3 del MTR-2;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore massimo pari a 3%, nei limiti della tabella di cui al 4.3 del MTR-2.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l'Ente ha valorizzato il parametro ρ_a come rappresentato nella seguente tabella:

Tabella 1 Dettaglio dei coefficienti utilizzati per la determinazione del limite alla crescita

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
rpi_a	Tasso di inflazione programmata	2,7%	2,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,2%	0,2%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%	0%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%	0%
$C116_a$	Coefficiente per gli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20	0%	0%
CRI_a	Coefficiente per il recupero dell'inflazione	7%	7%
ρ_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	9,5%	9,5%

I valori delle entrate tariffarie del biennio 2024-2025, secondo periodo regolatorio, sono rappresentati nel PEF allegato, così come l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite alla crescita.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2024 e 2025, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente, in conformità all'art. 5 del MTR-2, tenendo conto:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, come rappresentato nel PEF allegato,
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi,

ha determinato il valore del coefficiente di recupero di produttività nella misura indicata nel PEF allegato.

Tabella 2 Valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,20%	0,20%

In particolare, con riferimento agli indicatori di qualità ambientale della gestione, si precisa che l'art. 5.1 b) del MTR-2 definisce:

- $\gamma_{1,a}$, parametro che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$, parametro che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, come previsto dall'art.3.1 del MTR-2, possono assumere i seguenti valori, in relazione al giudizio soddisfacente o insoddisfacente che l'Ente può attribuire:

Tabella 3 intervalli di valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	Giudizio SODDISFACENTE	Giudizio INSODDISFACENTE
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	[-0,2 ; 0]	[-0,4 ; -0,2]
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	[-0,15 ; 0]	[-0,3 ; -0,15]

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, anche con l'obiettivo di perseguire il minor impatto economico sugli utenti del servizio, l'Ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato.

Tabella 4 Valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	-0,10	-0,10
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,08	-0,08

La valorizzazione dei coefficienti è stata effettuata in relazione al giudizio soddisfacente attribuito al gestore sia con riferimento agli obiettivi della raccolta differenziata che mostrano percentuali elevate e un trend di miglioramento, sia con riferimento alla efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

5.1.2 Coefficienti QL_a (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG_a (variazioni di perimetro gestionale)

Per le annualità 2024-2025 non si rileva la necessità di valorizzare i coefficienti QL_a e PG_a in quanto non sono previste variazioni delle caratteristiche del servizio o del perimetro gestionale per tale periodo.

Tabella 5 Valorizzazione del coefficiente QL_a

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%	0%

Tabella 6 Valorizzazione del coefficiente QL_a

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro di gestione	0%	0%

5.1.3 Coefficiente $C116_a$

Come previsto dall'art. 4.4 del MTR-2, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $C116_a$ che tiene conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

Tale coefficiente è valorizzabile nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, con il limite complessivo sul valore del coefficiente ρ_a precisato nell'art. 4.4 del MTR-2.

Nella redazione del PEF 2024 – 2025 l'Ente ha deciso di valorizzare a zero il coefficiente $C_{116,a}$.

5.1.4 Coefficiente *CRI*

L'Ente territorialmente competenze, ha provveduto, come previsto dall'aggiornamento del MTR-2, a valorizzare il coefficiente *CRI* nella misura massima del 7%

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del MTR-2, l'Ente, anche su proposta del Gestore, ha valorizzato le componenti di natura previsionale come di seguito specificato.

5.2.1 Componente previsionale *CO116*

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$.

5.2.2 Componente previsionale *CQ*

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ così come rappresentate nel PEF allegato.

5.2.3 Componente previsionale *COI*

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TF,a}^{exp}$ così come rappresentate nel PEF allegato.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente ha esaminato le vite utili attribuite ai cespiti dal Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani verificando il rispetto:

- delle tabelle previste negli artt. 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- del criterio indicato dall'art. 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Non sono state utilizzate le deroghe previste dagli artt. 15.5 e 15.6 del MTR-2 che consentono l'adozione di vite utili inferiori o superiori rispetto a quelle regolatorie.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente scrivente deve definire le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Di conseguenza, devono essere definiti i fattori:

- b , fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia (*AR*), che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $b(1+\omega)$, fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, dove ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri di qualità ambientale $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al paragrafo 5.1.1; ω può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$.

5.4.1 Determinazione del fattore b

Il fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia è stato valorizzato come rappresentato nel PEF allegato.

Tabella 7 Valorizzazione del coefficiente di *sharing* b

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
b	Coefficiente di <i>sharing</i> della componente AR	0,40	0,30

La valorizzazione del fattore di *sharing* è stata effettuata considerando congiuntamente:

- l'esigenza di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al contributo dell'output recuperato (materiali o energia) al raggiungimento dei target europei;
- la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

La valorizzazione del coefficiente di *sharing* ω è stata effettuata, come previsto dalla tabella di cui all'art. 3.1 del MTR-2, considerando congiuntamente gli indicatori di qualità ambientale del Gestore, per la valorizzazione dei quali si rinvia al paragrafo 5.1.1:

- $\gamma_{1,a}$, che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$, che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

Il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance è stato conseguentemente valorizzato, in base a quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 3.2 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato.

Tabella 8 Valorizzazione del coefficiente di *sharing* ω

Coefficiente	Descrizione	PEF 2024	PEF 2025
ω	Coefficiente di <i>sharing</i> della componente AR	0,1	0,1

5.5 Conguagli

Le componenti di conguaglio $RCtot_{TF,a}$, relative ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, sono state determinate secondo quanto previsto dall'art.19 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato e di seguito dettagliate

Non si rilevano componenti di conguaglio $RCtot_{TV,a}$, relative ai costi variabili relativi alle annualità pregresse.

Tabella 9 determinazione delle componenti a conguaglio dei costi fissi

Componente	PEF 2024	PEF 2025
Recupero CQ exp	€ 3.843,00	€ 3.416,00

Componente	PEF 2024	PEF 2025
Recupero COIexp	0	€ 427,00
Recupero differenza valoti Wacc e Slic	€ 297,00	€ 307,00
Totale conguaglio relativo ai costi variabili ($RC_{tot_{TF,a}}$)	€ 4.139,00	€ 4.150,00

I COIexp inseriti dal gestore nell'anno 2023 vengono integralmente restituiti all'utenza sull'annualità 2025 per mancato integrale raggiungimento dell'obiettivo.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente scrivente, ha verificato che il PEF allegato consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, secondo quanto disposto dall'art. 27.5 del MTR-2.

Si evidenzia che l'Ente ha in scadenza nel 2024 l'attuale contratto con il gestore del servizio raccolta e spazzamento strade e che dovrà procedere tramite la propria Unione ad effettuare un nuovo affidamento.

L'analisi della documentazione trasmessa dai Gestori non evidenzia elementi per cui debba ritenersi che il PEF allegato, con particolare riferimento delle entrate tariffarie riconoscibili, sia in contrasto con il criterio dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente scrivente intende applicare le entrate tariffarie risultanti dall'applicazione del MTR-2. Non intende pertanto avvalersi della facoltà prevista dall'art 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF: *"In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori..."*.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente scrivente non intende avvalersi della facoltà di rimodulazione dei conguagli prevista dall'art. 17.2 del MTR-2.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente scrivente non ha la necessità di usufruire della rimodulazione dei conguagli prevista dall'art. 17.2 del MTR-2.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Così come indicato al paragrafo 5.1 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

5.11 Ulteriori detrazioni

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio dell'Ente/Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021 e come rappresentate nel PEF allegato alla presente relazione.

Tabella 10 Dettaglio delle voci di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021

Detrazioni	PEF 2024	PEF 2025
Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali	€ 1.169,00	€ 1.169,00
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	€ 295,00	€ 295,00
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	€ 184,00	€ 184,00
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente: recupero spese smaltimento rifiuti:	€ 70,00	€ 70,00

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

Il gestore non ha potuto provvedere ad evidenziare nel Piano Economico Finanziario i costi e ricavi per la raccolta differenziata degli imballaggi determinando per l'anno 2022 un H pari a 78,6%, determinando quindi i seguenti obiettivi:

Tabella 11 Determinazione degli obiettivi di copertura dei costi della raccolta differenziata:

Detrazioni	PEF 2024	PEF 2025
Obiettivo	79,6%	80,6%
Classe obiettivo	B	A

6 Allegati

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario (PEF 2022-2025) come da Allegato 1 della Determinazione 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023
Allegato 2	Dichiarazioni di veridicità
Allegato 3	Relazioni di accompagnamento dei gestori
Allegato 5	Documentazione contabile del gestore
Allegato 6	Documentazione di Validazione